

**FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER UN ANNO NEL PERIODO
2019 – 2020**

(con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi)

CAPITOLATO D'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. GIUSEPPE POMARA

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

DOTT. GIUSEPPE POMARA

INDICE

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
2.	DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO	4-5
3.	SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO	5-6
4.	LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE	6
5.	MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA OBBLIGHI DELLA DITTA	6-7
6.	CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA, PAGAMENTI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8-9
7.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
8.	CAUSE DI RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO	13
9.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO	13
10.	RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI DA PRESENTARE	14-15-16
11.	PENALI	16
12.	SPESE CONTRATTUALI	18
13.	CONTROVERSIE	18
14.	RISERVE	18-19
15.	DOMICILIO LEGALE	19-20-21
16.	REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE	19
17.	NORME VINCOLANTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	25
18.	PERDITA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	25
19.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA	25
20.	DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE	23-24
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
22.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
23.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	25-26-27
24.	CESSIONE DEL CREDITO	27
25.	RECESSO	27

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d'Oneri Prestazionale, nel prosieguo definito semplicemente "Capitolato", ha per oggetto la fornitura, in misura forfetaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore. L'appaltatore si impegna a fornire alla Committente, KALAT IMPIANTI Srl Unipersonale (di seguito abbreviata KALAT IMPIANTI o Stazione Appaltante) nell'anno 2019-2020 (12 mesi) il quantitativo presunto annuo di litri 240.000 di gasolio normale" presso gli impianti di destinazione indicati al successivo art. 4.

Si precisa che i quantitativi su indicati possono subire variazioni in aumento e in diminuzione ed, in ogni caso, non sono vincolanti per la Stazione Appaltante. La fornitura del gasolio verrà richiesta da KALAT IMPIANTI in base alle effettive necessità degli impianti. I costi di consegna del carburante sono a totale carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nel prezzo per litro che KALAT IMPIANTI riconoscerà all'aggiudicatario nelle singole forniture.

La fornitura dovrà essere effettuata, a totale carico dell'Appaltatore, mediante idonea autobotte munita di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica.

Per le offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi si applicherà l'art. 137 del D.Lgs 50/2016.

Gli operatori economici, partecipando alla procedura aperta indetta per l'aggiudicazione della fornitura, riconoscono di aver preso conoscenza del presente Capitolato e degli altri documenti inerenti la procedura di gara, e si obbligano ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del prezzo che giudica remunerativo, di propria convenienza e tale da consentirgli di formulare il prezzo offerto nella partecipazione alla gara.

L' appalto viene disciplinato dal presente capitolato, dai relativi allegati e dalle disposizioni normative in esso richiamate e dovrà essere effettuato sotto l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali, della normativa relativa ai contratti nazionali di lavoro.

Art.2 Durata e ammontare dell'appalto

Il contratto avrà una durata presunta di 365 giorni (12 mesi) decorrenti dalla data del verbale di avvio consegna fornitura e comunque sarà valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale (il contratto si risolverà con l'esaurimento dell'importo contrattuale a prescindere dal termine temporale). Decorso questo termine, la Stazione Appaltante, si riserva, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza del primo anno, per un ulteriore periodo contrattuale di 365 giorni (12 mesi), alle medesime condizioni contrattuali.

L'eventuale rinnovo sarà pertanto accettato da entrambe le parti, agli stessi patti e condizioni del presente affidamento, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di revisione dei prezzi, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti sul mercato.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità della fornitura e si obbliga pertanto alla proroga dello stesso per ulteriori 3 (tre) mesi agli stessi patti e condizioni.

L'importo annuo, pertanto pari a 12 mesi, complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro/anno **831.600,00** I.V.A. esclusa e viene calcolato in relazione al prezzo unitario determinato in base a quanto specificato al successivo art. 6.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini dello svolgimento del servizio, l'impresa si impegna a proseguire l'esecuzione del contratto qualora la Stazione Appaltante **ne ravvisi la necessità In caso** d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, l'inizio della fornitura potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

In merito si evidenzia che ai sensi dell'art. 32, comma 9, per la stipula contrattuale, si applicherà il termine dilatorio di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, KALAT IMPIANTI avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

È facoltà della Stazione Appaltante ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ovvero, previa istanza dell'aggiudicatario, ad eventuali condizioni migliorative senza che lo stesso possa avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

Su richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici saranno invitati a fornire spiegazioni sul prezzo offerto, ove lo stesso risulti anormalmente basso, tali spiegazioni dovranno essere fornite sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs 50/2016

Art.3 Specifiche tecniche della fornitura oggetto dell'appalto

La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il combustibile gasolio da autotrazione con le caratteristiche ed entro i valori limiti stabiliti nella norma UNI EN 590 in vigore e nel rispetto delle disposizioni di legge cogenti, per tutta la durata dell'appalto.

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme vigenti.

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo la pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza della fornitura, vengano modificate le caratteristiche fisico chimiche dei prodotti, la Ditta è tenuta ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative alle condizioni economiche previste in sede di gara.

KALAT IMPIANTI si riserva il diritto di far prelevare, in occasione delle singole forniture, campioni del combustibile da sottoporre ad esame di laboratorio al fine di verificarne la corrispondenza delle specifiche tecniche a quelle delineate nel presente capitolato. Tutte le spese inerenti le analisi di 3 campioni all'anno sono a carico della Ditta appaltatrice.

Qualora il risultato delle analisi di un campione prelevato fossero contrastanti con le prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione applicherà nei confronti della Ditta le penali di cui al seguente articolo 8 ed accollerà alla ditta appaltatrice le spese sostenute per l'analisi.

Art.4 Luoghi di consegna delle forniture

I depositi presso i quali la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare le consegne del combustibile sono i seguenti:

1. SEDE: C.daPoggiarelli S.n. 95042 Grammichele (CT) - dotata di serbatoio di capacità pari a litri 5.000;

E' fatta salva la facoltà di KALAT IMPIANTI di dismetterne alcuni e/o metterne in esercizio altri, previa comunicazione alla controparte delle variazioni intervenute.

Art. 5 Modalità di consegna della fornitura, obblighi della ditta

Il prodotto dovrà essere consegnato franco KALAT IMPIANTI esente da ogni spesa di trasporto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Si precisa che le quantità ordinate per ogni singola consegna presso i depositi KALAT IMPIANTI potranno essere da un minimo di lt. 2000 ad un massimo di lt. 5000. Le date di consegna del prodotto verranno comunicate per telefono o posta elettronica da un incaricato di KALAT IMPIANTI con un preavviso minimo di 18 ore.

I rifornimenti dovranno essere effettuati mediante autobotti omologate per trasporto del combustibile (gasolio) dalla Motorizzazione Civile e munite di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto della normativa vigente).

Il servizio svolto dall' KALAT IMPIANTI risulta essere di pubblica utilità pertanto per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura per tutto l'anno (incluse tutte le festività calendariali).

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di effettuare la fornitura di prodotto con regolarità e continuità in periodi di difficoltà ed emergenza, garantendo quindi priorità all' KALAT IMPIANTI in qualsiasi circostanza ed evenienza.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al capitolato verranno applicate le penali previste.

Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente al momento della consegna. KALAT IMPIANTI si riserva di procedere al controllo del peso della fornitura mediante sottoposizione al proprio sistema di pesatura.

A tal fine ad ogni consegna potranno essere prelevati, in contraddittoria con la ditta appaltatrice 3 campioni da chiudere in recipienti e controfirmati dalle parti, per le necessarie analisi. Potranno inoltre essere effettuati controlli della temperatura del combustibile contenuto nell'autobotte, del suo peso specifico alla temperatura normale di 15° c.

Resta inteso che delegato a rappresentare la ditta fornitrice in dette operazioni, in difetto di altra persona, sarà senz'altro l'incaricato del trasporto e della consegna.

Qualora avessero a sorgere contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del combustibile, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo le risultanze di un esame da effettuarsi da laboratorio accreditato a spese del fornitore, sui campioni prelevati in contraddittorio.

La Ditta dovrà garantire la sostanziale continuità nella fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto per tutto il periodo della sua durata e non potrà pertanto sospendere i rifornimenti né parzialmente né totalmente, senza autorizzazione scritta di KALAT IMPIANTI.

La Ditta appaltatrice è tenuta a preavvisare i Tecnici del Servizio competente del giorno ed ora in cui darà corso ai singoli rifornimenti. Resta inteso che questi dovranno essere effettuati durante le ore antimeridiane dei giorni feriali, normalmente dal lunedì al venerdì.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di KALAT IMPIANTI di respingere eventuali rifornimenti che non rispettino anche una sola delle formalità sopra descritte.

La Ditta dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto ed in ragione dell'essenzialità delle prestazioni previste, l'espletamento della fornitura sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali ecc., con eventuali oneri aggiuntivi ad esclusivo carico della Ditta stessa e senza possibilità di ulteriori pretese e/o rivalse nei confronti di KALAT IMPIANTI.

La Ditta si impegna inoltre ad avviare la fornitura nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, anche a prescindere dalla formale stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione della fornitura stessa nonché si impegna ad integrare, secondo la richiesta di KALAT IMPIANTI e nei tempi dalla stessa previsti, tutta la documentazione istruttoria necessaria per la stipulazione del contratto.

Art.6 Contabilizzazione della fornitura, pagamenti e criterio di aggiudicazione

Tutte le forniture eseguite sono soggette a rendicontazione contabile con le modalità e le norme che regolano la contabilità di Kalat Impianti e delle condizioni indicate nel Capitolato d'oneri e prestazionale e nel successivo contratto d'appalto.

La fornitura è contabilizzata a misura.

L'aggiudicatario dovrà presentare la rendicontazione della fornitura eseguita con cadenza mensile.

Le prestazioni saranno pagate pertanto a stati di avanzamento mensile previo accertamento della regolarità della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione della fornitura.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, così come previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, entro 30 giorni fine mese data fattura, previo rilascio dell'Attestazione di regolare esecuzione o documento analogo in corso di svolgimento dell'appalto da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del Contratto.

Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a:

Kalat Impianti srl unipersonale c.da Poggiarelli 95042 Grammichele P. iva 05117830876

Dovrà riportare il riferimento al presente Contratto, oggetto dell'appalto, numero CIG, codice IBAN completo.

Prima della liquidazione della fattura la Società committente, tramite il direttore dell'esecuzione del Contratto, verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC e procederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Iva inclusa), a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Si sottolinea inoltre che, la Ditta dovrà allegare alla fattura:

1. la bolla di consegna della fornitura ed il talloncino di misurazione del contatore volumetrico del mezzo;
2. copia della documentazione, in corso di validità, attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC) relativi a tutto il personale impiegato nella fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

Non verranno effettuati pagamenti a fronte di fatture non conformi a quanto sopra previsto e/o prive degli allegati richiesti.

Ai fini della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati dai Tecnici preposti al controllo all'atto della consegna della fornitura.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 30 (sessanta) **giorni fine mese data fattura** ed a seguito di verifica della conformità della fornitura erogata rispetto alle previsioni contrattuali.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte di KALAT IMPIANTI, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

Per ogni litro di combustibile fornito e scaricato nei depositi KALAT IMPIANTI verrà corrisposto, per il giorno in cui si effettua la consegna, il prezzo unitario determinato nel modo seguente.

La ditta offerente dovrà presentare nella propria offerta lo sconto che intende riconoscere ad KALAT IMPIANTI in percentuale rispetto al prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio, il c.d. "Prezzo Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera".

Il prezzo della fornitura per le varie consegne, sarà determinato dall'applicazione della seguente formula:

- 1) Prezzo in fattura = (Prezzo scontato) + accisa + IVA
- 2) Prezzo scontato = [Prezzo Italia] x (100 - Sconto)/100

Lo Sconto è lo sconto espresso in % rispetto al Prezzo della Camera di Commercio offerto in fase di gara dal Soggetto Aggiudicatario dell'appalto secondo lo schema in Allegato A.

Il Prezzo scontato è il prezzo Euro/litro escluso della accisa e IVA esclusa, al quale il Soggetto Aggiudicatario applica lo sconto percentuale fisso ed invariabile.

Il Prezzo in fattura è il prezzo Euro /litro da fatturare al quale si sommano accisa e IVA.

Il prezzo in fattura dovrà essere indicato in Euro/litro con quattro cifre decimali e lo sconto con due cifre decimali.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi del comma 4 lett b) dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 ovvero mediante ribasso sul prezzo unitario del gasolio.

Il ribasso d'asta offerto verrà applicato pertanto sul prezzo unitario del gasolio prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio, il c.d. "Prezzo Italia", come da listino dei prezzi applicato per il pagamento delle forniture di gasolio per tutta la durata del contratto.

Per ogni fattura emessa, l'Appaltatore è tenuto a fornire in allegato copia della corrispondente pagina interesse del listino della "Staffetta Quotidiana Petrolifera", per consentire la puntuale verifica del prezzo e dello sconto applicato.

Art. 7 Adempimenti in materia di sicurezza

L'appalto dovrà essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente all'esecuzione dell'appalto. In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nell'allegato "DUVRI" e "disposizioni aziendali in materia di sicurezza" in ogni caso è soggetto alle disposizioni che Kalat Impianti, vorrà impartire.

L'Appaltatore dovrà pertanto prendere atto di tale documento ed integrarlo nella parte di competenza inserendo i rischi specifici derivanti dalle proprie attività.

Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura sono a carico della Ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di KALAT IMPIANTI.

L'appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento della fornitura, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
 - divieto di fumare durante il lavoro;
 - divieto di assumere cibi e bevande personali durante la consegna della fornitura.

L'impresa non può comunque iniziare o continuare la fornitura oggetto dell'appalto, qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni contenute nell'allegato "DUVRI" e nell'allegato "disposizioni aziendali in materia di sicurezza" costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto. La stazione appaltante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia

La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto alla fornitura sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo di validità del presente appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Le attrezzature accessorie connesse allo scarico (mediante scarico, manichette recupero vapori, riduzioni, serraggi, ecc.) dovranno essere tassativamente del tipo metallico e antiscintilla, così come le manichette che dovranno garantire la continuità elettrica per il collegamento equipotenziale all'impianto di terra dei serbatoi. Le attrezzature accessorie per lo scarico dovranno essere in dotazione dell'autobotte.

Art. 8 Cause di risoluzione- esecuzione d'ufficio

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 riepilogabili in via indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensioni senza giustificato motivo;
- f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./D.E.C./ R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente Capitolato;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto 81/2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, c. 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Il contratto è altresì risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5 dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che l'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando all'impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d'ufficio in danno;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art.9 Divieto di cessione del contratto e di subappalto

La fornitura non potrà essere subappaltata ed è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà di KALAT IMPIANTI risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le modalità dell'aggiudicatario originale.

La violazione dei sopra specificati divieti fanno sorgere in capo ad KALAT IMPIANTI il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e delle spese sostenute.

Art.10 Responsabilità e assicurazioni da presentare

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza se esistenti, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Si richiedono pertanto a copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti dall'espletamento della fornitura e per tutta la durata del contratto una copertura assicurativa pari a;

Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persona,

Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose

con esplicita clausola relativa all'inclusione dei danni ambientali, il tutto senza franchigie di sorta.

Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione dell'appalto e validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva. La copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere

Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici di KALAT IMPIANTI prima dell'inizio della fornitura.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati a KALAT IMPIANTI e/o a terzi sia per i danni a persone che per danni a cose.

La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all'errata qualità dei prodotti forniti e/o a negligenza nell'esecuzione della modalità della fornitura. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il personale interessato.

KALAT IMPIANTI è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose conseguenti all'espletamento della fornitura o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

Art. 11. Penali

In caso di ritardi sul giorno prestabilito della consegna della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00 oltre l'I.V.A. per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista di consegna, per un massimo di 4 giorni Solari.

Qualora poi, nel caso in cui a seguito della mancata esecuzione della fornitura da parte dell'appaltatore, KALAT IMPIANTI si trovasse obbligata a procedere ad un acquisto urgente di carburante presso un ulteriore fornitore diverso dall'aggiudicatario, (al fine di non interrompere il servizio pubblico di cui è affidataria), l'appaltatore che non avrà eseguito la fornitura entro i termini previsti dovrà altresì corrispondere ad KALAT IMPIANTI gli eventuali maggiori costi determinati dal mancato adempimento, riservandosi quindi KALAT IMPIANTI la facoltà di acquistare il prodotto con le caratteristiche richieste nel presente capitolato presso qualsiasi altro fornitore ai fini dell'espletamento della regolare fornitura. Per ritardi superiori a 4 (quattro) giorni, KALAT IMPIANTI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che KALAT IMPIANTI dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente gara.

Nel caso in cui il combustibile consegnato presenti caratteristiche lievemente difformi da quelle richieste al precedente art. 3 e tali comunque da non arrecare pregiudizio ai mezzi, verrà applicata una penalità non inferiore a € 1.000,00 e non superiore ad € 5.000,00 da determinarsi da parte della Stazione Appaltante in base al danno arrecato.

Infine, nel caso di più gravi difformità l'aggiudicatario sarà tenuto a sostituire immediatamente il combustibile ed a provvedere a proprie spese alla revisione dei mezzi che eventualmente risultassero danneggiati a causa dell'uso del combustibile consegnato.

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Kalat Impianti preposto:

- l'utilizzo di personale non autorizzato, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecentosettantacinque/00) al giorno
- mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) al giorno

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e **se del caso**, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, senza che ciò possa dar motivo all'appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell'appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo per cui KALAT IMPIANTI può chiedere la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

Art. 12 Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/di verifica conformità, le spese di pubblicazione del presente bando sulla GURS e quotidiani.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse saranno comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto.

Il presente contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato s'intendono IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d'uso.

Art.13 Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Caltagirone).

Art. 14 Riserve

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Art.15 Domicilio legale

Per ogni atto inerente e conseguente il presente contratto la Ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Grammichele, ovvero presso la sede di Kalat Impianti.

Art.16 Requisiti minimi per la partecipazione

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

Pertanto con la partecipazione al presente appalto e l'accettazione del Capitolato d'Oneri Prestazionale, l'appaltatore assume piena e perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano l'appalto, ma altresì, di tutte le condizioni "locali" che si riferiscono all'appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura.

- **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016);

- **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA:**

IDONEA REFERENZA BANCARIA

n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - (articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);

- **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:**

FORNITURE ANALOGHE

Di aver eseguito negli ultimi tre anni (2016- 2017 - 2018) forniture analoghe a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo almeno pari all'importo posto a base di gara IVA esclusa, non inferiore a € 370.000,00 I.V.A. esclusa (Euro trecentosettantamila/00) - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016);

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016, i requisiti di cui al presente articolo 17 devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa ad eccezione delle forniture analoghe, che possono essere soddisfatte dall'RTI in tali misure, la ditta mandataria dovrà ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota maggioritaria delle forniture, rispetto alle altre singole mandanti, pari almeno al 60%.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, si richiama per tutto quanto non espressamente indicato sui Raggruppamenti Temporanei d'Impresa l'art. 48 del D.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva è quindi subordinata alla verifica di tali requisiti, a tale scopo la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.lgs 50/2016, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, si richiama per tutto quanto non espressamente indicato sui Raggruppamenti Temporanei d'Impresa l'art. 48 del D.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva è quindi subordinata alla verifica di tali requisiti, a tale scopo la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso dell' PROCEDURA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.lgs 50/2016, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.Lgs 50/2016.

Art.17 Norme vincolanti per lo svolgimento dell'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato d'Oneri Prestazionale;
- il DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze della Stazione Appaltante le specifiche "Disposizioni aziendali in materia di sicurezza"
- Il codice etico KALAT IMPIANTI consultabile sul sito www.KalatImpianti.it.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016;
- il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.).

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i.;
- D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

Art.18 Perdita o fallimento dell'appaltatore

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione recesso del contratto ai sensi dell'art. 108 e 88 comma 4 ter, del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dell'appalto intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direzione tecnica

L'appaltatore per ogni effetto dell'appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Grammichele Pinerolo presso il seguente indirizzo: C.daPoggiarelli 95042 Grammichele (CT), presso il Direttore dell'Esecuzione del contratto il dott. Giuseppe Pomara.

A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'Impresa dovrà fornire ad Kalat Impianti, il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa. L'appaltatore dovrà altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare.

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento. L'appaltatore è comunque in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione e nello svolgimento dell'appalto da parte del proprio personale.

Art.20 Direzione e controllo dell'appalto da parte della Stazione Appaltante

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sovrintenderà ai controlli e alla contabilizzazione delle forniture eseguite, esaminando ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Il tecnico predetto, qualora l'appaltatore non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento e svolgimento dell'appalto.

L'eventuale inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato a scalare dalla prima contabilità utile. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

I controlli e le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione dell'appalto, la buona riuscita delle prestazioni, la loro rispondenza contrattuale, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla D.E.C. per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla D.E.C. le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della D.E.C., esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini, le istruzioni e le prescrizioni del D.E.C. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente Capitolato d'Oneri Prestazionale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni contrattuali. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. Il D.E.C. riferisce costantemente al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase dell'appalto il controllo sull'intervento per conto della Stazione Appaltante.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è KALAT IMPIANTI srl unipersonale.

2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
3. l'Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
 - personale interno coinvolto nel procedimento;
 - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

La Società committente tratterà inoltre i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. L'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.KalatImpianti.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art.22 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituirà causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

Art. 23 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipulazione del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento ed eventuali appendici contrattuali sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC sarà acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;

chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nell'appalto, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

Art. 24 Cessione del credito

Nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs50/2016 e, in particolare, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art.25 Recesso

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata dall'appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'istituto dei quattro quinti d'obbligo, mediante semplice lettera raccomandata.

In tal caso all'appaltatore spetterà il solo pagamento delle prestazioni regolarmente richieste ed effettuate, valutate ai prezzi netti contrattuali, senza diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo di sorta.